

di birra del tipo più venduto sul proprio mercato, non superi il rapporto tra le gradazioni alcoliche delle due bevande.

2. Ai fini della presente direttiva, la birra è quella definita all'articolo 2 della direttiva ... del Consiglio, del ... relativa all'armonizzazione delle accise sulla birra.

3. Al fine di stabilire il rapporto tra il titolo alcolometrico del vino tranquillo e quello della birra del tipo più venduto, il titolo alcolometrico volumico del vino tranquillo è di 11 % vol per tutti gli Stati membri.

#### Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro al vino tranquillo e alla birra si applica l'aliquota IVA prevista dalla direttiva 67/227/CEE del Consiglio (\*).

2. In deroga al paragrafo 1, il Granducato del Lussemburgo, nella misura in cui non applica la stessa aliquota IVA al vino tranquillo e alla birra alla data di applicazione della presente direttiva, può differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1987.

#### Articolo 4

In ciascuno Stato membro è applicata la stessa aliquota IVA a tutte le bevande alcoliche oggetto della direttiva ... del Consiglio, del ..., relativa all'armonizzazione delle accise sull'alcole.

#### Articolo 5

In ciascuno Stato membro è applicata la stessa aliquota IVA a tutte le bevande alcoliche oggetto della direttiva ... del Consiglio del ... relativa all'armonizzazione delle accise sui prodotti intermedi.

(\*) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

#### Articolo 6

Anteriormente al 1° gennaio 1989 il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa, mediante decisione, l'applicazione in ciascuno Stato membro di una sola aliquota IVA a tutte le bevande alcoliche.

2. In attesa della decisione del Consiglio, gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva:

- i) applicano una sola aliquota IVA a tutte le bevande alcoliche, continueranno ad applicarla;
- ii) applicano più di una aliquota IVA alle bevande alcoliche, non possono introdurre aliquote addizionali e possono modificare le aliquote esistenti soltanto se non aumenta la differenza assoluta tra l'aliquota massima e la minima applicate alle bevande alcoliche.

#### Articolo 7

1. Entro e non oltre il 1° gennaio 1986 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 8

La Repubblica francese è autorizzata a non applicare le disposizioni della presente direttiva nei propri dipartimenti d'oltremare.

#### Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle accise sul vino al quale è stato aggiunto dell'alcole e sui prodotti affini

COM(85) 151 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 aprile 1985)

(85/C 114/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la creazione di un mercato comune con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno implica che le condizioni di concorrenza non siano alterate, e che le persone, le merci, i servizi e i capitali possano circolare all'interno di esso senza ostacoli di qualsiasi genere;

considerando che le accise applicate al consumo di vino alcolizzato e ai prodotti affini, qui di seguito denominati «prodotti intermedi», non sempre sono neutre sotto il profilo della concorrenza e che il diverso onere fiscale che ne deriva tra gli Stati membri rende necessario mantenere tasse all'importazione, sgravi fiscali all'esportazione e controlli di frontiera;

considerando che tale situazione rappresenta un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti intermedi tra Stati membri e contribuisce a falsare la concorrenza; che è pertanto necessario eliminare tali ostacoli;

considerando che il solo mezzo per realizzare la libera circolazione tra Stati membri e pervenire ad un sistema che garantisca condizioni di concorrenza non alterate consiste nell'armonizzazione a livello comunitario delle accise riscosse sui prodotti intermedi; che, tuttavia, è opportuno procedere progressivamente e provvedere, in una prima fase, soprattutto all'armonizzazione della struttura di tali accise;

considerando che tutti i prodotti intermedi sono ottenuti da vino di uve fresche o da altre bevande fermentate e che le accise che eventualmente si applicano su tali prodotti, in tutti gli Stati membri, sono inferiori a quelle sull'alcole; e che per tener conto del fatto che gran parte dell'alcole contenuto nei prodotti intermedi è alcole di fermentazione naturale, l'aliquota dell'accisa applicabile a tali prodotti deve essere ridotta rispetto a quella riscossa sui superalcolici o sull'alcole distillato;

considerando che, per assicurare la neutralità dell'imposizione, tutti i prodotti intermedi devono essere soggetti all'accisa, che in ciascuno Stato membro a tutti i prodotti intermedi deve essere uniformemente applicata un'aliquota avente la stessa struttura;

considerando che si ritiene opportuno autorizzare la Francia a continuare ad applicare un'accisa più bassa su alcune qualità di vini liquorosi prodotti in condizioni particolarmente difficili, purché applichi la stessa imposta ai vini liquorosi affini originari di altri Stati membri;

considerando che per assicurare una corretta riscossione dell'imposta è necessario controllare la produzione, il magazzinaggio e la circolazione dei prodotti intermedi;

considerando che per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello comunitario, i metodi di riscossione e di controllo dell'accisa devono essere armonizzati nella misura necessaria fra gli Stati membri;

considerando che per evitare contestazioni su tale armonizzazione, gli Stati membri non sono autorizzati ad assoggettare i prodotti intermedi, direttamente o indirettamente, ad altre imposte indirette diverse dall'accisa ar-

monizzata e dall'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione di quelle che, nel commercio fra Stati membri, non danno luogo ad imposte all'importazione e sgravi all'esportazione o controlli di frontiera,

considerando che è necessario assicurare un'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che, a tal fine, è indispensabile prevedere una procedura efficace che consenta di introdurre, in caso di necessità, le necessarie misure di applicazione; che la procedura del Comitato delle accise, istituito dalla decisione ... del Consiglio, consente d'introdurre in modo semplice e rapido tali misure;

considerando che è opportuno autorizzare la Francia a non applicare le disposizioni della presente direttiva nei suoi dipartimenti d'oltremare, in considerazione della situazione particolare di detti territori,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

### I. Campo di applicazione

#### Articolo 1

Gli Stati membri applicano un'accisa al vino alcolizzato e ai prodotti affini, denominati «prodotti intermedi», conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva

1. Per «prodotti intermedi» si intendono:

- a) tutti i prodotti che figurano alla voce n. 22.05 della tariffa doganale comune aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 22 % ad eccezione:
  - dei vini da tavola aventi un titolo alcolometrico totale superiore a 15 % vol, ma non eccedenti 17 % vol, ottenuti senza arricchimento e privi di zucchero residuo, prodotti nelle seguenti regioni viticole specificate nel regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione <sup>(1)</sup>,
  - dei vini aventi un titolo alcolometrico totale superiore a 15 % vol e che presentano le caratteristiche dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio <sup>(2)</sup>, che non hanno le caratteristiche di vini liquorosi, di cui all'allegato II, punto 12 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
  - degli altri prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12 % vol o un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol.

<sup>(1)</sup> GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

- b) tutti i prodotti che figurano alla voce 22.06 della tariffa doganale comune aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 22 % vol di cui almeno il 75 % vol è sostituito da prodotti, che risultano alla voce 22.05 della tariffa doganale comune; tuttavia, per i vini aromatizzati secchi, nonché per certi vini aromatizzati dolci da determinare, tale proporzione è fissata al 70 % vol;
- c) tutti i prodotti che figurano alla voce n. 22.07 della tariffa doganale comune, aventi titolo alcolometrico effettivo superiore a 12 % vol, ma non eccedenti 22 % vol, e un titolo alcolometrico totale superiore a 15 % vol e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- l'alcole distillato aggiunto deve essere inferiore al 50 % vol ma non eccedente 22 % vol metrico effettivo del prodotto finale;
  - un titolo alcolometrico effettivo di almeno 8,5 % vol del prodotto finale deve essere ottenuto mediante fermentazione naturale.
2. Con «titolo alcolometrico volumico effettivo» e «titolo alcolometrico volumico totale» s'intendono quelli definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 337/79.

## II. Determinazione dell'imposta

### Articolo 3

1. L'accisa riscossa da uno Stato membro sui prodotti intermedi deve essere conforme alle seguenti disposizioni:
- a) l'aliquota di imposta deve essere riferita al volume del prodotto;
- b) a tutti i prodotti intermedi di cui all'articolo 2 si applica la stessa aliquota. L'aliquota deve essere specifica ed espressa:
- i) in volume del prodotto intermedio, oppure
  - ii) in titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto intermedio al momento della consegna per il consumo, oppure
  - iii) combinando i punti i) e ii);
- c) ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 4, l'onere fiscale totale corrispondente all'accisa deve essere lo stesso per tutti i prodotti intermedi aventi lo stesso titolo alcolometrico volumico effettivo;
- d) l'onere totale dell'accisa su una determinata quantità di un prodotto intermedio, riferito alla quantità di alcole etilico puro contenuto nel prodotto, non deve essere inferiore al 20 % né superiore al 65 % dell'aliquota totale dell'accisa sull'alcole che sarebbe applicabile alla stessa quantità di alcole puro.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il Regno di Danimarca è autorizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1987, ai fini del calcolo dei limiti massimo e minimo, a riferirsi all'accisa specifica riscossa sull'alcole, aumentata della percentuale ad valorem dell'accisa.

### Articolo 4

1. Per taluni vini liquorosi di qualità, quali sono definiti in allegato, la Repubblica francese è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, ad applicare un'accisa secondo un'aliquota inferiore a quella applicabile ai sensi delle presenti disposizioni. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1988, tale aliquota, se riferita al volume d'alcole puro contenuto nei suddetti vini liquorosi, non può essere inferiore al 20 % dell'aliquota totale dell'accisa sull'alcole che sarebbe applicabile al medesimo volume d'alcole puro.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono assimilati ai vini liquorosi di qualità di cui al detto paragrafo, in vini liquorosi di qualità prodotti in determinate regioni della Comunità che rispondono, oltre che alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 338/79, unicamente alle seguenti condizioni:

- a) essere stati elaborati direttamente dai produttori autori del raccolto di uva propria, proveniente da vitigni aromatici nella misura minima del 90 %;
- b) provenire da parcelle il cui rendimento non superi 40 ettolitri per ettaro coltivato a vigna;
- c) provenire da mosti il cui contenuto naturale iniziale di zucchero sia di almeno 252 grammi al litro;
- d) essere ottenuti, ogni altro metodo di arricchimento escluso, mediante aggiunta di alcole vinico, corrispondente, in alcole puro, ad almeno il 5 % del volume dei mosti usati e, al massimo, alla minore delle percentuali seguenti:
  - il 10 % del volume dei mosti usati,
  - il 40 % del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito, rappresentata dalla somma della gradazione di alcole ottenuto e l'equivalente della gradazione di alcole potenziale calcolato in ragione dell'1 % vol di alcole puro per 17,5 grammi di zucchero residuo per litro.

3. Al momento dell'importazione in Francia dei vini liquorosi di qualità di cui al paragrafo 2, deve essere esibita la prova che detti vini soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta. A tal fine, deve essere fornita una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro di produzione. In tale dichiarazione devono figurare indicazioni precise relative alle condizioni previste al paragrafo 2.

*Articolo 5*

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, ai fini dell'esenzione dall'accisa sui prodotti oggetto della presente direttiva, si applicano le seguenti disposizioni.
2. I prodotti oggetto della presente direttiva sono esenti da accisa quando:
  - a) sono utilizzati, sotto controllo fiscale, nella produzione di qualsiasi altro prodotto soggetto ad un'altra accisa;
  - b) vengono esportati, sotto controllo fiscale, da uno stabilimento di produzione o da un deposito doganale;
  - c) vengono usati, all'interno e all'esterno di uno stabilimento di produzione o di un deposito doganale, come campione per analisi, per i necessari test di produzione o per scopi scientifici;
  - d) sono presi ai fini del controllo fiscale o del controllo delle attività dell'azienda o sottoposte ad esame di qualità da parte delle autorità competenti o presi a richiesta di dette autorità.
3. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non ostano all'esenzione dall'accisa dei prodotti intermedi che gli Stati membri accordano, attualmente o in futuro, in base a convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali o per misure unilaterali, alle missioni diplomatiche, alle istituzioni internazionali, alle forze armate di altri Stati e organismi analoghi.
4. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono rimborsare l'accisa al momento dell'esportazione dei prodotti sui quali è stata riscossa.
5. Gli Stati membri fissano le modalità d'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d) e al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere che l'esenzione sia applicata mediante rimborso dell'accisa.

**III. Controllo***Articolo 6*

1. Gli Stati membri provvedono a che le seguenti operazioni vengano eseguite, in sospensione dall'accisa sui prodotti intermedi, in un magazzino sotto controllo fiscale:
  - a) l'aggiunta di alcole etilico, sul quale non sia stata riscossa l'accisa, al vino o ad altri prodotti allo scopo di ottenere un prodotto intermedio;
  - b) l'invecchiamento di prodotti intermedi;

c) l'imbottigliamento o altre operazioni di riempimento.

2. La produzione, fuori da un magazzino sotto controllo fiscale, di prodotti intermedi da componenti sui quali sia stata riscossa l'accisa, può essere autorizzata se l'accisa sul prodotto intermedio finito non è superiore a quella riscossa sui componenti.

3. Gli Stati membri possono richiedere a qualsiasi persona, che desideri eseguire una o più delle operazioni di cui al paragrafo 1, la prestazione di una garanzia. Possono altresì porre condizioni aggiuntive, purché siano equamente applicate sia ai prodotti nazionali che importati.

*Articolo 7*

1. Fatte salve successive disposizioni comunitarie, gli Stati membri autorizzano a dedurre dalle quantità di prodotti intermedi sui quali non sia stata pagata l'accisa, le perdite dovute ad evaporazione e le altre perdite effettive fino a concorrenza di un limite massimo fissato in percentuali. Tali percentuali devono essere notificate alla Commissione alla data di applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì autorizzare a dedurre dalle quantità di prodotti intermedi in magazzino sui quali non sia stata pagata l'accisa:

- le quantità distrutte sotto il controllo delle autorità amministrative
- le perdite risultanti da un evento fortuito debitamente accertato o da un caso di forza maggiore.

*Articolo 8*

Gli Stati membri fissano adeguate procedure di controllo per quanto riguarda la produzione, il magazzinaggio e la circolazione dei prodotti intermedi.

**IV. Riscossione dell'accisa***Articolo 9*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di fatto generatore dell'accisa, l'accisa sui prodotti intermedi è esigibile al momento della loro immissione al consumo o della registrazione delle quantità mancanti. Essa deve essere pagata sulla base della quantità effettiva di prodotti intermedi immessa al consumo o registrata come mancante, tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle deduzioni ammesse ai sensi dell'articolo 7.

2. Tuttavia, qualora il pagamento dell'accisa avvenga mediante marche fiscali, l'accisa può essere riscossa al momento dell'acquisto o dell'apposizione delle marche fiscali.

3. L'aliquota d'accisa da prendere in considerazione è quella vigente al momento in cui l'accisa è esigibile.

Nel caso di modifica dell'aliquota, gli Stati membri possono riscuotere o rimborsare la differenza tra la nuova aliquota e la vecchia per i prodotti intermedi che sono stati tenuti in magazzino e immessi al consumo anteriormente alla modifica dell'aliquota.

#### *Articolo 10*

1. L'accisa deve essere pagata non appena è esigibile.
2. Tuttavia gli Stati membri, su richiesta, accordano un periodo per il pagamento che deve comunque scadere tra il quindicesimo giorno del primo mese e il quindicesimo giorno del secondo mese successivi a quello durante il quale il prodotto intermedio è stato immesso al consumo. Il periodo deve essere uguale per tutti i debitori dell'accisa e non deve produrre interessi. Tuttavia gli Stati membri possono subordinare la concessione del periodo per il pagamento alla prestazione di una garanzia o, se vi è il rischio di inadempimento, possono esigere il pagamento entro un periodo più breve di quello normalmente accordato.
3. Qualora gli Stati membri, per motivi amministrativi, utilizzino ai fini della contabilità periodi che non corrispondono ai mesi di calendario, il periodo medio accordato per il pagamento deve corrispondere almeno alla media tra il periodo massimo e quello minimo di cui al paragrafo 2, calcolati sulla base di un periodo contabile di un mese.
4. Gli Stati membri possono richiedere che le quantità soggette all'imposta siano dichiarate in un resoconto succinto, presentato dai debitori dell'imposta alla data e secondo le modalità fissate dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri, a seconda che considerino, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, l'imposta esigibile al momento dell'acquisto o dell'apposizione di marche fiscali, possono fissare procedure diverse per il pagamento, per tenere conto dell'intervallo tra il momento in cui l'imposta è esigibile e quello in cui il prodotto intermedio è immesso sul mercato interno.

## V. Disposizioni finali

### *Articolo 11*

1. Gli Stati membri non assoggettano, direttamente o indirettamente, i prodotti intermedi ad alcuna imposta indiretta diversa dall'accisa di cui all'articolo 1 e dall'imposta sul valore aggiunto prevista dalla direttiva 67/227/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> ad eccezione di quelle che, nel commercio tra Stati membri, non danno luogo ad imposte dall'importazione, sgravi all'esportazione o controlli di frontiera.

2. Inoltre, se il campo di applicazione di un'imposta applicata a taluni prodotti non prende in considerazione i prodotti intermedi in essi contenuti nonostante che il prodotto soggetto all'imposta possa contenere prodotti intermedi, tale imposta non è considerata un'imposizione indiretta dei prodotti intermedi ai sensi del presente articolo.

### *Articolo 12*

In caso di necessità, misure comunitari di applicazione della presente direttiva sono determinate conformemente alla procedura stabilita dalla decisione ...

### *Articolo 13*

1. Gli Stati membri mettono in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro e non oltre il 1° gennaio 1987 alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 14*

La Repubblica francese è autorizzata a non applicare le disposizioni della presente direttiva nei suoi dipartimenti d'oltremare.

### *Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

---

*ALLEGATO*

I vini liquorosi di qualità, quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, sono vini definiti «vins doux naturels» di cui la produzione è tradizionale e d'usanza e che sono

- vinificati direttamente dai produttori autori del raccolto di uva propria proveniente esclusivamente dalle loro raccolte d'uva di moscato, di grenache, di maccabeo o di malvasia, sono ammesse tuttavia le raccolte d'uva provenienti da parcelle piantate nel limite (massimo) del 10 % del numero dei piedi con dei vitigni diversi dai quattro sopra citati,
  - ottenuti nel limite di un rendimento che non superi 40 ettolitri di mosti per ettaro, ogni superamento a tale limite fa perdere alla raccolta totale il beneficio della denominazione «vins doux naturels»,
  - provenienti da mosti il cui contenuto naturale iniziale di zucchero sia di almeno 252 grammi al litro,
  - ottenuti, ogni altro metodo di arricchimento escluso, mediante aggiunta di alcole vinico, corrispondente, in alcole puro, ad almeno il 5 % del volume dei mosti usati e al massimo alla minore delle due seguenti percentuali
    - o il 10 per cento del volume dei mosti usati,
    - o il 40 per cento della graduazione alcolica volumica totale del prodotto finito rappresentata dalla somma della graduazione di alcole ottenuto e l'equivalente della graduazione di alcole potenziale calcolato in ragione dell'1 % volumico di alcole puro per 17,5 grammi di zucchero residuo per litro
-